

*Servizio proponente:* UOC Gestione Risorse Umane

---

**DETERMINA DIRIGENZIALE n° 196 del 12/04/2019**

**OGGETTO:** Risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità permanente ed assoluta a qualsiasi proficuo lavoro della dipendente matricola n. 23035. Corresponsione della indennità sostitutiva di preavviso e di ferie.

*Servizio proponente:* UOC Gestione Risorse Umane

---

**DETERMINA DIRIGENZIALE**

**OGGETTO: Risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità permanente ed assoluta a qualsiasi proficuo lavoro della dipendente matricola n. 23035. Corresponsione della indennità sostitutiva di preavviso e di ferie.**

**REGISTRAZIONE CONTABILE**

- Il presente provvedimento non comporta oneri diretti a carico dell'Azienda
- Il presente provvedimento comporta oneri diretti a carico dell'Azienda

**ATTESTATA** la conformità del presente atto alle norme sul trattamento dei dati ex D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., dichiara di aver valutato la rispondenza del testo, compreso degli eventuali allegati, destinato alla diffusione per il mezzo dell'Albo Pretorio alle suddette prescrizioni e ne dispone la pubblicazione nei modi di legge;

**VISTO** l'art. 17 del D. lgs. 30.3.2001 n.165;

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale della AO dei Colli n.503 del 08/05/2017 ad oggetto: "Regolamento delle autonomie, competenze e funzioni dei Dirigenti preposti alla direzione delle UU.OO e Dipartimenti dell'Azienda Ospedaliera dei Colli."

- **Premesso** che la sig.ra L. P., nata il 07.09.1956, dipendente con matricola n. 23035 titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato con qualifica di C.P.S. Infermiere, ebbe a produrre al protocollo generale aziendale n. 003134 in data 07.02.2018 istanza finalizzata alla verifica dell'idoneità a proficuo lavoro mediante visita medico collegiale a cura del Collegio Medico Legale territorialmente competente;
- **Rilevato** che, ricevuta la succitata istanza, l'Amministrazione giusta nota prot. n. 0004632 in data 22.02.2018 ha provveduto ad inoltrare al competente Collegio specifica richiesta di visita medico – collegiale nei confronti della precitata dipendente finalizzata all'accertamento della sussistenza, in capo alla medesima, dell'idoneità totale e permanente a qualsiasi proficuo lavoro;
- **Dato atto** che il competente Collegio, all'esito degli accertamenti di competenza, ha espresso il seguente giudizio medico – legale relativo alla dipendente in parola, come si evince dal verbale prot. n. 317 CML dell'11.03.2019, acquisito agli atti:
  - a) inidoneità permanentemente ed assoluta a qualsiasi proficuo lavoro;
- **Visto** altresì il Regolamento ex D.P.R. n. 171 del 27.07.2011 disciplinante l'attuazione a norma dell'art. 55 – octies D. Lgs. n. 165/2001 della risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle PP.AA. in caso di permanente inidoneità psicofisica ed in specie l'art. 8 dello stesso laddove si prescrive l'obbligo in capo all'Amministrazione della risoluzione del rapporto di lavoro, con conseguente corresponsione della relativa indennità sostitutiva del preavviso, del dipendente nei cui confronti sia stata accertata la permanente inidoneità psicofisica assoluta al servizio;
- **Letto** infine l'art. 55 – octies D. Lgs. n. 165/2001;
- **Dato atto** che l'Azienda, acquisita formale conoscenza delle circostanze di cui in narrativa, ha dovuto risolvere a decorrere dal 12.03.2019 il rapporto di lavoro della sig.ra L. P., nata il 07.09.1956, dipendente con matricola n. 23035 titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato con qualifica di C.P.S. Infermiere, senza l'osservanza dei termini di preavviso di cui all'art. 72 CCNL comparto Sanità triennio 2016/2018, con conseguente corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso;

- **Dato atto** altresì che a norma dell'art. 72, co. 8, del succitato CCNL nel caso di accertata inidoneità assoluta del dipendente ad ogni proficuo servizio l'Azienda è obbligata a corrispondere agli aventi diritto l'indennità sostitutiva del preavviso, secondo quanto stabilito dall'art. 2122 c.c., nonché una somma corrispondente ai giorni di ferie maturate e non godute;
- **Letto** l'art. 72 del precitato CCNL in materia di termini di preavviso e di indennità sostitutive;
- **Precisato** che in conformità con le succitate previsioni contrattuali al suddetto dipendente spetta una indennità sostitutiva del preavviso pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso corrispondente, nel caso di specie, a mesi quattro in quanto in possesso, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, di un'anzianità di servizio superiore ad anni dieci;
- **Dato atto** che l'ammontare dell'indennità in parola deve essere determinata con riferimento alle voci fisse e ricorrenti proprie della retribuzione spettante al dipendente in ragione del profilo professionale nonché del trattamento economico in godimento all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, come qui di seguito specificato:

<i>Trattamento economico mensile</i>	<i>Importo</i>	
Trattamento tabellare iniziale	€. 1.851,34	
Valore comune dell'indennità di q.p.	€. 71,53	
R.I.A.	€. 87,42	
Fascia Retributiva	€. 409,64	
Indennità prof. Specifica	€. 36,15	
Perequazione	€. 9,00	
Ind. Fissa e ricorrente	€. 71,53	
<b><i>Totale lordo</i></b>	<b>€. 2.536,61</b>	<b><i>x n. 4 mensilità = €. 10.146,44</i></b>

- **Letto** altresì il parere prot. DFP n. 0040033 del 08/10/2012 reso dal Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in merito alla non applicabilità in caso di dispensa dal servizio del lavoratore del divieto di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi di ferie non godute introdotto a decorrere dal 07.07.2012 dall'art. 5, co. 8, del D. L. n. 95 del 06.07.2012 in materia di riduzione di spese delle PP.AA., convertito con modificazioni nella L. n. 135 del 07.08.2012;
- **Constatato** all'uopo che all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro il precitato dipendente vanta un residuo ferie maturate e non fruite per motivi di salute con conseguente diritto alla corresponsione della relativa indennità sostitutiva in ragione della non imputabilità o riconducibilità alla volontà del dipendente stesso della mancata fruizione dei congedi in parola;
- **Dato atto** per l'effetto che, a fronte del rispettivo residuo ferie relativo sia ad anni pregressi che al corrente anno quantificato all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, il dipendente in oggetto ha diritto ai sensi del vigente art. 19, co. 15, C.C.N.L. comparto Sanità 94/97 ad un'indennità sostitutiva delle stesse quantificata in €. 5.481,78 alla stregua delle

modalità di calcolo di cui all'art. 8 CCNL Integrativo del CCNL comparto Sanità 1998/2001, come qui di seguito analiticamente riprodotto:

Indennità sostitutiva anni pregressi	€. 5.000,92
Indennità sostitutiva corrente anno	€. <u>480,86</u>
TOTALE lordo	€. 5.481,78

Il Direttore dell'U.O.C.  
Gestione Risorse Umane  
Avv. Vittoria Vittoria

### DETERMINA

- **di prendere atto** del giudizio medico – legale espresso dal competente Collegio Medico con verbale prot. n. 317 CML dell'11.03.2019, acquisito agli atti, nei confronti della sig.ra L. P., nata il 07.09.1956, dipendente con matricola n. 23035 titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato con qualifica di C.P.S. Infermiere, qui di seguito riprodotto:
  - inidoneità permanentemente ed assoluta a qualsiasi proficuo lavoro;
- **di confermare** per l'effetto la risoluzione del rapporto di lavoro del sopracitato dipendente con conseguente collocamento a riposo del medesimo a decorrere dal 12.03.2019 per inidoneità permanentemente ed assoluta a qualsiasi proficuo lavoro;
- **di corrispondere** nei confronti del dipendente sia l'indennità sostitutiva del preavviso pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso corrispondente ad **€. 10.146,44** che l'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non fruito per le su esposte motivazioni e pari, a sua volta, ad **€. 5.481,78** ( di cui €. 5.000,92, relativi a residuo ferie anni pregressi, ed €. 480,86, relativo a ferie anno in corso) per una somma complessiva lorda pari ad **€. 15.628,22** da imputare sulla competente voce di bilancio dell'esercizio di rispettiva competenza;
- **di imputare** la somma complessiva lorda pari ad **€. 15.628,22** a titolo di indennità sostitutive sulla competente voce di bilancio dell'esercizio di rispettiva competenza;
- **di rendere** immediatamente esecutiva, per l'urgenza, la presente da trasmettere in copia a:

Collegio Sindacale;  
Servizio G.E.F. per l'annotazione della spesa;  
Servizio G.R.U. per il seguito di competenza.  
Dipendente interessato per notifica.

*Servizio proponente:* UOC Gestione Risorse Umane

**DETERMINA DIRIGENZIALE n° 196 del 12/04/2019**

**OGGETTO:** Risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità permanente ed assoluta a qualsiasi proficuo lavoro della dipendente matricola n. 23035. Corresponsione della indennità sostitutiva di preavviso e di ferie.

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il presente provvedimento è formato da n.            pagine e n.            allegati , è stato pubblicato all'Albo pretorio on-line di questa Azienda, ai sensi della Legge n. 69 del 18/06/2009, per 10 gg. consecutivi a decorrere dal **12/04/2019**

ed è divenuto esecutivo il **12/04/2019**

- il presente provvedimento è immediatamente esecutivo
- è pervenuto ex L.R. 52//94 al Collegio Sindacale            il            Prot.
- è stato notificato in data            alle seguenti UU.OO.CC.

Il Responsabile del procedimento

\_\_\_\_\_

Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:

Vittoria Vittorio - UOC Gestione Risorse Umane

Andreoli Anna - - Ufficio Determine